



Comune di Uzzano  
(Provincia di Pistoia)

*Verbale di deliberazione della*

## **GIUNTA COMUNALE**

Numero: **2 del 24-01-2020**

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE DEL CENTRO POLIVALENTE "AMINA NUGET". PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **Gennaio** alle ore **12:30** nel Palazzo Comunale si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig **RICCARDO FRANCHI** nella sua qualità di Sindaco.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

<i>Carica</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Assenza</i>
<i>SINDACO</i>	<i>FRANCHI RICCARDO</i>	X	
<i>VICESINDACO</i>	<i>CORDIO DINO</i>	X	
<i>ASSESSORE</i>	<i>VEZZANI EMILIANO</i>		X
<i>ASSESSORE</i>	<i>CECCHI BARBARA</i>	X	
<i>ASSESSORE</i>	<i>FRANCHI SILVIA</i>		X
		3	2

Assiste il Segretario Comunale **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

### **IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Società della Salute della Valdinievole è un consorzio pubblico formato dagli 11 Comuni della Zona Valdinievole e dalla Azienda USL n.3, costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000 e della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i.;
  - l'art. 71 bis della L.R. n.40/2005 e s.m.i., comma 3 lettere c) e d) prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale" e le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale";
  - fra le azioni progettuali previste dalla programmazione della Società della Salute vi è la realizzazione di attività di tipo socio-educativo rivolte a bambini e adolescenti in carico ai Servizi della Società della Salute e che per realizzare tali attività è necessario poter disporre di spazi e luoghi idonei a tali funzioni;
  - la L.R. Toscana n.40/2005 e s.m.i. all'art. 71 quaterdecies comma 2 recita "I beni immobili e gli altri beni dei Comuni e delle Aziende Sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle Società della Salute sono concessi alle stesse in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio";
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 05.08.2015, con la quale si stabiliva di concedere in comodato d'uso gratuito alla Società della Salute Valdinievole il Centro "Amina Nuget", edificio di proprietà del Comune, ubicato in Via Gianni Rodari ad Uzzano, per la realizzazione di attività di tipo socio-educativo e di socializzazione rivolte a bambini e adolescenti;
- RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2019, con la quale si provvedeva a ratificare la delibera dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Valdinievole n. 13 del 02.12.2019 e si approvava, di conseguenza, il rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della S.d.S. Valdinievole, approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.01.2000;
- VISTA la nota prot. n. 261 del 20.01.2020, acquisita al protocollo comunale al n. 664 del 21.01.2020, con la quale la Società della Salute Valdinievole richiedeva al Comune di Uzzano la disponibilità a rinnovare il comodato d'uso gratuito per l'utilizzo a fini sociali e socio-sanitari del Centro Polivalente "Amina Nuget";
- RITENUTO, pertanto, di poter rinnovare il comodato d'uso gratuito dell'immobile denominato Centro "Amina Nuget" alla Società della Salute Valdinievole per le finalità indicate in precedenza;
- VISTO lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
- VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
- VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
- Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

## DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse,

- 1) di concedere il rinnovo del comodato d'uso gratuito alla Società della Salute Valdinievole dell'immobile di proprietà comunale, sede del Centro "Amina Nuget", ubicato in Via Gianni Rodari ad Uzzano, per le finalità indicate in narrativa;
- 2) di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di partecipare il presente provvedimento al responsabile dell'Area Associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese "Servizi Segreteria, Sociale e Pubblica Istruzione" a cui competono gli adempimenti ad esso conseguenti;

4) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
RICCARDO FRANCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCA GRABAU

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCA GRABAU

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

**OGGETTO:**

**CONCESSIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE DEL CENTRO POLIVALENTE "AMINA NUGET". PROVVEDIMENTI.**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali*

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa

## **PARERE Favorevole**

## DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

**Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.**

Uzzano, **24-01-2020**

**IL RESPONSABILE  
GIGLI GISELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

**OGGETTO:**

**CONCESSIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE DEL CENTRO POLIVALENTE "AMINA NUGET". PROVVEDIMENTI.**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali)*

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa

**PARERE Favorevole**

Uzzano, **24-01-2020**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
ASSOCIATO  
BENEDETTI TIZIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato "A"

COMUNE DI UZZANO – PROVINCIA DI PISTOIA  
CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

L'anno duemilaventi (2020), addì \_\_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_;

TRA

Il Comune di Uzzano (di seguito denominato Comodante), P.IVA e C.F. 00328540471, con sede in Uzzano (PT), Piazza Unità d'Italia n. 1, legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale agisce nel presente contratto, in nome per conto e nell'interesse dello stesso Ente presso il quale risulta domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con \_\_\_\_\_;

E

La Società della Salute Valdinievole (di seguito denominata Comodatario), P.IVA e C.F. 91025730473, con sede in Pescia (PT) Via cesare Battisti, n. 31, rappresentata da Patrizia Baldi, nata a Pescia il 21.05.1960, in qualità di Direttore, il quale agisce nel presente contratto in nome e per conto e nell'interesse della stessa società, presso la quale risulta domiciliato per la carica,

premesso che la Società della Salute della Valdinievole è un consorzio pubblico degli 11 Comuni della Zona Valdinievole e della Azienda USL Toscana Centro, costituito ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 267/2000 e della L.R. Toscana n. 40/2005 e smi;

visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale" e le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale";

preso atto che la L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i. all'art. 71 quaterdecies comma 2 recita: "I beni immobili e gli altri beni dei Comuni e delle Aziende Sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle Società della Salute sono concessi alle stesse in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio";

preso atto che in data 03.05.2016 la Società della Salute della Valdinievole e il Comune di Uzzano hanno stipulato un Contratto di comodato d'uso gratuito con il quale il Comune di Uzzano ha concesso alla SdS della Valdinievole il Centro denominato "Amina Nuget", ubicato in via Gianni Rodari n. 2 a Uzzano e che il suddetto contratto, all'Art. 8 prevedeva una scadenza al 13.01.2020;

considerato che da entrambi gli enti, Comune di Uzzano e Società della Salute della Valdinievole, è emersa la volontà di rinnovare il comodato in modo da regolamentare tempi, modi e reciproci oneri dell'utilizzo da parte della SdS Valdinievole del Centro Polivalente "Amina Nuget", ubicato in Via Gianni Rodari n. 2 ad Uzzano, attraverso la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONVENUTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 1

Il Comune di Uzzano concede in comodato d'uso gratuito alla Società della Salute della Valdinievole il Centro denominato "Amina Nuget", ubicato in Via Gianni Rodari n. 2 ad Uzzano, di proprietà comunale, costituito da immobile ad unico piano fuori terra distinto nel catasto urbano del Comune di Uzzano nel foglio n. 6 col mappale 1746, come indicato nella planimetria allegata al presente atto sotto lettera A), per la realizzazione di attività di tipo socio-educativo e socio-sanitario. Tali attività saranno espletate sia direttamente dalla Società della Salute con proprio personale, sia mediante affidamento a soggetti del terzo settore.

#### ART. 2

I locali dell'immobile di cui sopra sono dotati del certificato di agibilità prescritto dalla normativa vigente. La Società della Salute Valdinievole per svolgere le proprie attività dovrà dotarsi delle eventuali necessarie autorizzazioni, ai sensi di legge.

#### ART. 3

L'immobile è concesso in buono stato di conservazione e nello stesso stato dovrà essere restituito al termine del presente rapporto, fatto salvo il normale deterioramento d'uso. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa, con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Comodatario è nominato Custode della cosa ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa, anche da abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Gravano sul Comodatario tutte le spese relative alle utenze, la tariffa dei rifiuti ed ogni altra spesa gestionale, comprese la pulizia e la vigilanza dei locali.

Gravano altresì sul comodatario le spese di ordinaria manutenzione per il mantenimento del bene nello stato in cui viene consegnato; le migliorie, riparazioni o modifiche, necessariamente autorizzate dal comodante, anche se eseguite con il consenso della proprietà, non daranno obbligo di compenso. Rimane salvo per il Comodante il diritto di pretendere il completo ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti, alla scadenza del contratto. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. La mutata destinazione d'uso o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizio, comporterà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

Il comodante si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'immobile tramite i propri incaricati.

Gravano sul Comodante le spese di straordinaria manutenzione.

#### ART. 4

Il Comodatario dovrà usare il bene esclusivamente per uso sociale e/o socio-sanitario, con patto di immediata restituzione al Comodante qualora si abbia una variazione di destinazione d'uso o si verifichi la cessazione di detto servizio.

È fatto espresso divieto di cessione di contratto, sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare senza consenso scritto del comodante.

Il Comodante si riserva la facoltà di organizzare all'interno del Centro proprie iniziative direttamente o attraverso soggetti del terzo settore.

Tali attività devono essere conformi e non contrastanti con il tipo di interventi da realizzare presso il centro individuati al precedente art. 2.



Il suddetto utilizzo dovrà essere previamente concordato, per date e fasce orarie, che non devono essere contrastanti con l'organizzazione delle attività del Comodatario. Il Comune per le suddette attività è direttamente responsabile, anche dal lato assicurativo, per danni arrecati a persone e a cose.

Il Comodante al termine delle attività di cui al presente articolo, si impegna a ripristinare le condizioni esistenti prima dell'uso dei locali, compresa la loro pulizia.

#### ART. 5

Il Comodante è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali da parte del Comodatario.

Il Comodatario si obbliga a stipulare e a mantenere in vita per tutta la durata del presente comodato una polizza assicurativa, (infortuni e R.C.T.), presso Compagnia di primaria importanza e per un congruo massimale, da presentare alla firma del presente atto, sia per i frequentatori abituali e/o occasionali, sia per coloro che, in qualsiasi forma, prestano la loro opera all'interno dell'immobile.

Il Comodante, quale proprietario dell'immobile, provvede alla copertura assicurativa dell'immobile.

#### ART. 6

Il presente contratto avrà durata dalla firma del presente atto sino al 13/01/2025, sempreché non sopraggiunga disdetta da una delle due parti con comunicazione tramite lettera raccomandata con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il contratto di comodato si intende tacitamente rinnovato di anno in anno in caso di mancata disdetta.

Se al Comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno questi può esigere la restituzione immediata dell'immobile oggetto del presente contratto, nelle condizioni originali in cui viene concesso in uso.

#### ART. 7

La risoluzione del presente contratto di comodato d'uso gratuito avrà luogo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- variazione di destinazione d'uso dell'immobile o cessazione del servizio da parte della SDS;
- esecuzione di lavori nell'immobile in contrasto con le norme urbanistico-edilizie;
- violazione delle norme di sicurezza e prevenzione dei locali interessati;
- mancata volturazione delle utenze entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- danni ai locali che non trovino adeguato ripristino da parte del comodatario;
- non ottemperanza del Comodatario al complesso degli impegni assunti.

#### ART. 8

Il presente contratto è regolato, per quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile, in particolare dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti.

#### ART. 9

Le spese contrattuali e consequenziali, così come le spese necessarie per la registrazione del presente atto, sono a completo carico del Comodatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

...../...../.....

Per il Comune di UZZANO

Il Sindaco

Per la SDS VALDINIEVOLE

Il Direttore SdS Valdinievole



# Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24-01-2020

OGGETTO:	<b>CONCESSIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE DEL CENTRO POLIVALENTE "AMINA NUGET". PROVVEDIMENTI.</b>
----------	--

Pubblicata all'Albo Pretorio <i>on-line</i> dal 31-01-2020 per 15 giorni consecutivi.	
31-01-2020	<b>L'INCARICATO Gisella Gigli</b>

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.